Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1954, n. 594.

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: « A decorrere dal 1° luglio 1951 ».

Il penultimo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento ».

Art. 2.

Nel primo e nel terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole: « non oltre il 30 giugno 1953 », sono modificate in: « non oltre il 30 giugno 1955 ».

Nel primo comma dell'art. 11, le parole: « entro il 30 giugno 1952 », sono modificate in: « entro il 30 giugno 1955 ».

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.

Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, è concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.

In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137, salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.

La presente legge entra in vigore il gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 24 luglio 1954, n. 595.

Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono, a partire dai ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952,53, iscritti nei ruoli medesimi per un ammontare corrispondente a quello risultante dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli predetti, approvato dai competenti organi di tutela.

Per la quota riferibile al secondo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio ed è suscettibile di conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, sovrimposte e contributi risultanti dal bilancio dell'ente impositore per l'anno successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti organi di tutela.

Art. 2.

La quota da iscriversi a carattere provvisorio ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente non può superare i limiti massimi di legge; tuttavia possono essere provvisoriamente iscritte nei ruoli principali, supercontribuzioni, nei limiti già approvati nell'esercizio precedente, tanto a favore della Provincia quanto dei Comuni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Napoli, addi 24 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 24 luglio 1954, n. 596.

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 24 luglio 1954, n. 597.

Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, è così modificato:

« Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

« Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata annualmente dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianità ».

Art. 2.

E' abrogato l'art. 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 598.

Norme per la concessione dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 14 marzo 1952, n. 196;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Può essere concesso l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori in conformità delle norme contenute nel regolamento generale delle radiocomunicazioni in vigore, approvato e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1694.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di cui all'articolo precedente, occorre ottenere la concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che sarà accordata con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Le modalità relative al rilascio delle licenze e alla disciplina della condotta delle stazioni di radioamatore sono regolate dalle apposite norme allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante, munite del visto del Ministro proponente e dei Ministri concertanti.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme allegate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA — PANETTI — GAVA — FANFANI — TAVIANI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

Norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore

Domande per l'esercizio del radiantismo

Art. 1.

Chi desidera ottenere la concessione prevista per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radiocomunicazioni a scopo di studio ed istruzione individuale (Stazione di radioamatore) deve presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda in carta da bollo, contenente i seguenti dati e dichiarazioni, concernenti il richiedente e le installazioni per cui viene richiesta la concessione:

1) nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita e, per i minori che abbiano superato il 18° anno di età, in mancanza del padre, nome di chi esercita la patria potestà;

2) domicilio dell'interessato: per i militari in servizio è consentito che la stazione venga installata nello stabilimento militare al quale il militare stesso è addetto. In tal caso dovrà essere prodotto apposito nulla osta dell'autorità militare. Per tutti gli altri la stazione deve essere installata nella abitazione privata;

3) indicazione del luogo ove sarà impiantata la stazione;

4) dichiarazione del richiedente di attenersi alle norme di impianto e di esercizio emanate o da emanarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alla predetta domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta;

e) per i minori di 21 anni, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte del padre o di chi esercita la patria potestà, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto ed all'esercizio della stazione di radioamatore della quale si chiede la concessione;

f) patente di radiooperatore dilettante, rilasciata al richiedente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi del successivo art. 3;

g) planimetria del luogo ove s'intende installare la stazione;

h) descrizione sommaria delle apparecchiature e dell'impianto con l'indicazione della potenza del radiotrasmettitore;

i) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso.

Per i militari in servizio, esclusi quelli in servizio di leva o richiamati, i documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) del presente articolo possono essere sostituiti da una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione militare. Gli stessi militari sono esentati dalla presentazione della planimetria di cui alla lettera *g*) qualora la stazione sia ubicata in uno stabilimento militare.

Concessione di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore

Art. 2.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa, si riserva la facoltà di accordare o negare a proprio giudizio insindacabile, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore.

La concessione suddetta non può essere accordata a chi non è in possesso della cittadinanza italiana e a chi, pur godendo della cittadinanza italiana sia rappresentante di sudditi stranieri, o di uno Stato estero, o che comunque sia in rapporti di affari con stranieri o con Stati esteri.

Le concessioni debbono essere negate in ogni caso:

1) a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra o per reati comunque connessi con l'esercizio dell'attività radiantistica, ancorchè sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

2) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuta la riabilitazione;

3) a chi è sottoposto alla ammonizione o al confino di polizia e a misure di sicurezza personali o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

La concessione per l'esercizio della stazione di radioamatore è subordinata al possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui all'art. 3 e al versamento del canone annuo di esercizio stabilito in lire 3000 (tremila) per la concessione di licenza di esercizio di 1ª classe, in L. 4000 (quattromila) per quella di 2ª classe, in L. 6000 (seimila) per quella di 3ª classe.

I versamenti di tali canoni saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 4.

Le somme versate dagli interessati sia per tassa esami di cui all'art. 4, sia per canoni di esercizio di cui al presente articolo, saranno integralmente acquisite al bilancio di entrata dell'Azienda delle poste e telecomunicazioni.

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, possono essere rilasciate anche ad Istituti di istruzione radiotecnica civili legalmente riconosciuti o militari nonchè ad Enti statali di controllo e di soccorso e, in seguito a proposta del Dicastero competente alle condizioni che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva, caso per caso, di stabilire e semprechè l'operatore responsabile sia munito di regolare patente di classe corrispondente all'impianto ai sensi dell'art. 3.

Per ogni concessione sarà rilasciata apposita licenza di esercizio (V. all. 3).

Le classi delle licenze sono corrispondenti alle rispettive classi di patente.

Patente di operatore di stazione di radioamatore

Art. 3.

Le patenti di operatore di stazione di radioamatore sono di tre classi corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore rispettivamente di 50, 150 e 300 Watt (V. allegato 2).

Il possesso della sola patente di radiooperatore non dà facoltà di esercire stazioni di radioamatore.

La patente viene conseguita previo esame di idoneità da sostenersi dinanzi a Commissione costituita presso i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Gli esami di idoneità per conseguire la patente di radiooperatore consisteranno nella dimostrazione di possedere sufficienti cognizioni tecnico-pratiche riguardanti il funzionamento e la messa a punto degli impianti stessi e la pratica capacità a ricevere e a trasmettere col Codice Morse alla velocità richiesta dalla corrispondente classe di patente.

Per l'ammissione agli esami, oltre all'istanza, con l'indicazione della classe di patente cui si aspira, dovranno essere prodotti i documenti richiesti per la concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del secondo comma del precedente art. 1, nonchè due fotografie di cui una legalizzata e la ricevuta di versamento della tassa di esami di lire cinquecento a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Ispettorato traffico T. R. T. con versamento sul c/c postale n. 1/31840.

I programmi e le modalità dell'esame sono stabiliti nell'allegato 1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esentare alcune o da tutte le prove di esame coloro che sono in possesso di requisiti ritenuti a suo insindacabile giudizio sufficienti per il rilascio della patente.

Norme tecniche

Art. 5.

Gli impianti delle stazioni di radioamatore per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature debbono uniformarsi alle norme C. E. I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonchè alle norme appresso indicate ed alle altre che

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni eventualmente potrà stabilire.

a) Il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota. La tolleranza di frequenza ammissibile, non deve essere in nessun caso superiore a 0,05 %.

b) La potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro e volmetro per la misura di detta potenza.

c) Non è consentita l'emissione con onde smorzate.

Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonchè le classi di emissione permesse su ciascuna banda sono le seguenti:

Kc/s	da	3.613	a	3.627
»	»	3.647	»	3.667
»	»	7.000	»	7.150
»	»	14.000	»	14.350
»	»	21.000	»	21.450
»	»	28.000	»	29.700
Mc/s	da	144	a	146
»	»	420	»	460 (1)
»	»	1.215	»	1.300
»	»	2.300	»	2.450
»	»	5.650	»	5.850
»	»	10.000	»	10.500

A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100% e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s). Sulle bande di frequenza superiori a 28 Mc/s sono consentite anche emissioni di classe A2, e modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 0,7. Sulle bande di frequenza superiore a 140 Mc/s sono consentite anche emissioni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Sulle bande di frequenza superiori a 1215 Mc/s sono consentite anche emissioni ad impulsi.

(1) Nella banda 420-460 Mc/s il servizio di radionavigazione aeronautica ha la priorità. Gli altri servizi possono utilizzare detta banda soltanto a condizione di non cagionare disturbi nocivi a tale servizio.

d) Le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta.

e) Non è consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dallo stadio finale del trasmettitore semprechè non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura.

f) Nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione.

g) Nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A dev'essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza.

h) Non è consentita la alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore dev'essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%.

i) Ogni trasmettitore dovrà essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera *a*) del presente articolo, la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta tolleranza.

l) L'uso degli aerei esterni per le stazioni di radioamatore è regolato dalle norme di cui alla legge 6 maggio 1940, n. 554, modificata dalla legge 26 marzo 1942, n. 406, dal regio decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280 e dal decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva di modificare sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatori sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda, in dipendenza dell'entrata in vigore di accordi internazionali ovvero per esigenze di carattere eccezionale.

Nominativo — Frequenza di lavoro

Art. 6.

Alle singole stazioni di radioamatore saranno, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, assegnati il nominativo e le bande di frequenza di lavoro entro i limiti previsti dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni in vigore.

Alle associazioni, enti, circoli, club tra amatori e cultori di materie tecniche nel campo delle radiotrasmissioni è fatto divieto:

a) di assegnare i nominativi, sigle o contrassegni radiantistici ai propri iscritti;

b) di curare il recapito e la consegna di cartoline o di conferme di trasmissioni (Q.S.L.) a radioamatori che non risultino autorizzati.

Dette cartoline e conferme dovranno invece, in tali casi, essere rimesse al Ministero delle poste e telecomunicazioni, completate se possibile dalle generalità del destinatario e del mittente.

Norme di esercizio

Art. 7.

a) L'esercizio di stazioni di radioamatori è consentito soltanto ad operatori muniti di relativa licenza.

b) E' proibito a terzi di usare una stazione di radioamatore, a meno che non si tratti di radioamatore munito di patente o di licenza in proprio. In tale caso deve essere usato il nominativo delle stazioni in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine delle trasmissioni devono essere effettuate dal titolare della stazione che ne assume direttamente la responsabilità.

c) Le radiocomunicazioni dovranno effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatori italiane munite di licenza ovvero con stazioni situate in altri paesi a meno che questi ultimi non abbiano notificata la loro opposizione.

d) Le emissioni delle stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 5, lettera *c*) delle presenti norme.

e) Le radiocomunicazioni tra stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto con l'impiego del codice Q, e delle abbreviazioni internazionali previste dal I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) ed in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, portoghese, russa, tedesca e spagnuola.

f) All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonchè ad intervalli di 5 minuti, nel corso di esse dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione mittente.

g) Le radiocomunicazioni dovranno essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti e osservazioni di carattere puramente personale i quali, a motivo della loro poca importanza, non giustifichino che si faccia ricorso al servizio pubblico delle telecomunicazioni.

h) Il concessionario dovrà osservare oltre le precedenti prescrizioni tutte le altre della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

i) L'impiego del segnale di soccorso è proibito nelle radiocomunicazioni delle stazioni di radioamatore ed è proibito l'impiego di segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

Ove però una stazione di radioamatore ricevesse un segnale di soccorso (S.O.S. in telegrafia, MAYDAY in telefonia) da una nave dovrà attenersi alle norme seguenti:

se la stazione è nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale deve dare immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

se la stazione non è nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro amatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona della nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli trasmette le notizie intercettate ed invita il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari e portuali;

qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile il radioamatore deve avvertire immediatamente l'autorità aeronautica Comando soccorso aereo chiamando la stazione i 1SVH su di una frequenza da stabilire compresa nelle bande radiantistiche.

L'autorità politica e militare locale in entrambi i casi dovrà essere informata.

In ogni caso il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

l) I concessionari rispondono direttamente dei danni che comunque possono derivare a terzi dall'impiego della propria stazione.

m) E' vietata l'intercettazione da parte delle stazioni di radioamatore di comunicazioni che esse non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

n) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni; le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione); i nominativi delle stazioni corrispondenti e il contenuto delle comunicazioni effettuate, indicazioni conformi a quelle contenute nei registri della I.A.R.U. International Amateur Radio Union.

Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.

I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.

I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che si riserva la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in corso.

o) Il nominativo radiantistico assegnato a ciascuna stazione di radioamatore dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sarà riportato nella licenza e non potrà essere modificato dall'assegnatario.

p) L'elenco delle licenze rilasciate sarà pubblicato di volta in volta nel bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, con la indicazione dei singoli nominativi.

q) Qualsiasi trasferimento di un impianto di radioamatore da una località ad un'altra e da un punto ad altro di una stessa città, dev'essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Sospensione del servizio - Sanzioni
Autorizzazione al disimpegno di servizi speciali

Art. 8.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni attinenti alla sicurezza del Paese, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza, potrà insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento delle stazioni di radioamatore o revocare le concessioni.

Potrà anche procedere all'applicazione di detti provvedimenti, nonchè al bloccaggio di tutte o parti delle apparecchiature che costituiscono la stazione, nei casi di inadempienza agli obblighi derivanti dalle presenti norme sul radiantismo e sull'esercizio delle radiocomunicazioni in genere, senza pregiudizio delle disposizioni del Codice postale e delle telecomunicazioni, in materia di radiocomunicazioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore, per oggetto e tempo determinato, a disimpegnare speciali servizi oltre i limiti stabiliti per le comunicazioni radiantistiche dall'art. 7, lettera *g*).

Validità della concessione

Art. 9.

La prima concessione è valida per l'anno solare in corso. Per le concessioni accordate dopo il primo luglio il canone dell'anno solare in corso è ridotto alla metà.

Per la rinnovazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di accordare o negare a proprio giudizio insindacabile a norma del primo comma dell'art. 2, gli interessati devono presentare al Ministero stesso 30 giorni prima della scadenza, una istanza in carta da bollo con allegata la attestazione di versamento della tassa annua di concessione.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti, ove del caso, i Ministeri dell'interno e della difesa, potrà revocare in qualsiasi momento la licenza ove risulti che il titolare non sia più in possesso di qualcuno dei requisiti che hanno giustificato la concessione.

Il mancato pagamento del canone importa di diritto la decadenza della concessione.

Le licenze scadute o che comunque hanno cessato di aver vigore anche per decesso o per il trasferimento del titolare all'estero devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora la licenza venga smarrita, il radioamatore deve subito informare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unendo la ricevuta del versamento di L. 500, per duplicazione di licenza, affettuato a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sul c/c postale n. 1/31840.

Controllo sulle stazioni

Art. 10.

I locali, gli impianti e il relativo registro delle stazioni di radioamatore debbono essere in ogni tempo ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La licenza relativa alla concessione deve essere custodita presso la stazione ed essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica.

Art. 11.

Tutte le licenze provvisorie rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme s'intenderanno decadute di diritto dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione delle norme stesse.

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
PANETTI

Visto:
Il Ministro per la difesa: TAVIANI
Il Ministro per l'interno: FANFANI
Il Ministro per il tesoro: GAVA
Il Ministro per l'industria e commercio: MALVESTITI

NORME E PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTI ALLA PATENTE DI RADIOOPERATORE

1. — NORME DI ESAME

a) Gli esami per il conseguimento della patente di radiooperatore dilettante consisteranno in una prova scritta sul seguente programma, nonchè in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto per le patenti di 1ª classe, 60 caratteri al minuto per le patenti di 2ª classe e 80 caratteri al minuto per quelle di 3ª classe.

Il programma d'esame, nelle linee generali, è comune a tutte e tre le classi di patenti, la conoscenza degli argomenti però, dovrà essere più o meno approfondita a seconda della classe di patente cui il candidato aspira.

b) Gli esami per il rilascio delle patenti di 1ª, 2ª e 3ª classe saranno sostenuti presso i Circoli costruzioni telegrafiche e telefoniche.

c) La Commissione d'esame sarà composta per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche dal direttore del Circolo, presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero, e da un esperto designato dall'Associazione radiantistica legalmente riconosciuta.

Le spese per eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni di esame sono a carico delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.

d) I temi sia per la prova scritta sia per la prova pratica di trasmissione e ricezione in codice Morse, verranno predisposti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inviati ai Circoli secondo le prescrizioni in uso.

Il Ministero fisserà anche la durata delle prove pratiche.

Le Commissioni d'esame trasmetteranno il verbale contenente l'esito degli esami unitamente agli elaborati in seguito a che il Ministero procederà al rilascio delle varie patenti conseguite dagli idonei.

e) Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

f) Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono.

ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà un errore;

se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori se ne conteranno sempre solo due;

ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata per due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.

g) La prova scritta consisterà in un questionario contenente una serie di domande su questioni tecniche (qualche schema da disegnare e qualche operazione aritmetica da eseguire), legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio sul servizio r. t. internazionale.

Per tale prova sono concesse tre ore di tempo.

2. — PROGRAMMA

a) - *Elettrologia ed elettrotecnica*

Carica elettrica Campo elettrico Capacità elettrica e condensatori; unità di misura delle capacità Differenza di potenziale Forze elettromotrici e relativa unità di misura Corrente continua Legge di Ohm Resistenza elettrica Unità di misura della corrente; unità di misura della resistenza Effetti della corrente elettrica Pile ed accumulatori Induzione elettromagnetica e relative leggi Mutua induzione Induttanza Correnti alternate: periodo, ampiezza, valor medio, valore efficace, pulsazione.

Legge di Ohm in corrente alternata, sfasamento tra tensione e corrente, potenza apparente, potenza effettiva, fattore di potenza.

Correnti non sinusoidali; armoniche.

Effetti fisiologici della corrente elettrica; norme di protezione; norme di soccorso.

Trasformatori elettrici.

Strumenti ed apparecchi di misura; amperometri e voltmetri per corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.

b) - *Radiotecnica Telegrafia Telefonia*

Resistenza, induttanza e capacità concentrate; resistenza, induttanza e capacità distribuite; comportamento dei circuiti comprendenti delle resistenze, delle induttanze e delle capacità al variare della frequenza.

Risonanza elettrica Risonanza in serie ed in parallelo di un circuito Risonanza di due circuiti accoppiati

Tubi elettronici: vari tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti e riceventi Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e dei relativi aerei.

Tipi di emissioni radioelettriche.

Nozioni principali sulla propagazione delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.

Ondametri.

Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse Microfono Telefono Altoparlante.

c) - *Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni*

Art. 1. — Definizioni: Stazione d'amatore; Frequenza assegnata ad una stazione; Larghezza della banda occupata da una emissione: Tolleranza di frequenza; Potenza di un radiotrasmettitore.

Art. 2. — Designazione delle emissioni; Classi; Larghezza di banda; Nomenclatura delle frequenze.

Art. 3. — Regole generali d'assegnazione ed impiego delle frequenze.

Art. 5. — Divisione del mondo in regioni Bande di frequenza tra 10 e 10.500 Mc/s assegnate ai radioamatori nelle regioni 1, 2 e 3.

Art. 13. — Disturbi ed esperimenti.

Art. 14. — Procedura contro i disturbi.

Art. 15. — Rapporto sulle infrazioni.

Art. 16. — Scelta degli apparecchi.

Art. 17. — Qualità delle emissioni.

Art. 18. — Controllo internazionale delle emissioni.

Art. 19. — Nominativi.

Art. 21. — Segreto.

Art. 22. — Licenza.

Art. 42. — Stazioni d'amatore.

App. 9 RR Abbreviazioni e Codice Q.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
PANETTI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO RADIO

PATENTE DI .... CLASSE

di operatore per stazione di radioamatore

Rilasciata al Sig. ....

di .... nato il .... a ....

(Provincia di ....) domiciliato a .... via ....

n. .... in seguito a risultato favorevole degli esami teorici e pratici da lui sostenuti nella .... in conformità dei regolamenti in vigore.

Il sottoscritto, titolare della presente patente, si impegna a mantenere il segreto della corrispondenza, a sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti nonchè a quelle che verranno eventualmente emanate dal Governo Italiano circa il servizio delle radiocomunicazioni per radioamatori.

Roma, lì ....

IL TITOLARE

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
PANETTI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO RADIO

Licenza N. ....

Classe

Nominativo

LICENZA DI .... CLASSE

per l'esercizio di stazione di radioamatore

Concessa al Sig. ....

di .... nato a .... il ....

di nazionalità .... in possesso della patente n. ... di .. classe

di operatore radioamatore per l'esercizio di una stazione radiantistica installata

nel proprio domicilio in .... via .... n. ....

Il titolare della presente licenza si impegna a sottostare a tutte le norme vigenti per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e a quelle altre che potranno in seguito essere emanate.

Roma, lì ....

IL TITOLARE

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

Visto, il *Ministro per le poste e le telecomunicazioni*

PANETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1954.

Nomina del conte dott. Giovanni Treccani a presidente onorario dell'Istituto della enciclopedia italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito in legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di conferire al fondatore della Enciclopedia, conte dott. Giovanni Treccani, la carica di presidente onorario dell'Istituto, in segno di riconoscimento della meritoria opera svolta per la realizzazione ed il funzionamento dell'importante Ente culturale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il conte dott. Giovanni Treccani è nominato presidente onorario dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

(3891)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1954.

Contingente per l'anno 1954 per l'importazione in esenzione da dazio, di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa generale dei dazi doganali, è fissato, per l'anno 1954, in tonnellate diecimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1954
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 282. — LESEN

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1954.
Disciplina delle importazioni dall'estero e del transito nel territorio nazionale dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Vista la Convenzione per l'istituzione della organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1948, relativo alla disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere;

Considerata la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel precitato decreto Ministeriale 24 marzo 1948;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Uditi i Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dall'estero di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè della frutta, ortaggi e verdure in genere allo stato fresco, può aver luogo per le dogane di: Ventimiglia, Genova, Torino, Milano, Bolzano, Udine, Venezia, Verona, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari, Olbia e Firenze, limitatamente, per quest'ultima, ai campioni di piante, parti di piante e semi.

Art. 2.

I carri ed i colli contenenti detti vegetali, qualora siano presentati ad altre dogane, devono essere respinti. Essi possono, tuttavia, essere rispediti alla più vicina tra le dogane nominate nell'art. 1, qualora gli interessati, interpellati dalla autorità doganale, dichiarino di sostenere le spese della rispedizione.

Se la stazione ferroviaria di destinazione dei carri o dei colli è situata fra la stazione di confine e quella del luogo ove ha sede una delle dogane nominate nell'art. 1, oppure si trova su linea ferroviaria divergente dall'itinerario normale che dovrebbero seguire i carri o i colli per raggiungere la sede delle dette dogane abilitate all'importazione, le dogane di confine alle quali i carri o i colli vengano presentati, sono, a richiesta degli interessati, autorizzate a trattenere i carri o i colli stessi, informandone sollecitamente il competente Osservatorio di fitopatologia, il quale provvederà alla prescritta visita nel modo e nel luogo che riterrà più opportuno, a spese dell'interessato.

Art. 3.

I carri o i colli di cui agli articoli precedenti, giunti ad una delle dogane indicate nell'art. 1, sono ammessi all'importazione dopo la visita di un delegato speciale per le malattie delle piante, indicato dal competente Osservatorio di fitopatologia alla locale autorità doganale, fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 4.

I semi di piante foraggere sono ammessi all'importazione dopo accertamento dell'assenza di ogni specie di cuscuta o semi di altre piante parassite o infestanti.

L'accertamento è fatto dal delegato fitopatologico, oppure — su campione prelevato dal delegato stesso — da un laboratorio autorizzato al controllo dei semi a norma delle disposizioni contenute nel regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Per l'introduzione temporanea dei detti semi — importazione con conseguente riesportazione — eventualmente effettuata dagli stabilimenti di decuscutazione regolarmente autorizzati a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Art. 5.

Sono sospesi l'importazione e il transito — salvo le eccezioni di cui al successivo art. 6 — delle seguenti piante e parti di piante:

a) piante fruttifere, loro parti e frutta fresca di qualunque sorta dai seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canadà, Cile, Cina, Giappone, Filippine, India (Indostan e Pakistan), Isole Haway, Messico, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Uruguay, in vista delle mosche esotiche della frutta (gen. Anastrepha e Dacus, quali *Dacus dorsalis*), della *Rhagoletis pomonella* e delle crittogame *Plowrigtia morbosa* e *Glocosporium perennans*;

b) piante di agrumi, loro parti, frutti e scorze di tali frutti da tutti i Paesi esteri, in vista della *Prontaspis citri,* delle mosche bianche (Aleurodidi), delle crittogame *Pseudomonas citri, Corticium salmonicolor, Gloeosporium limetticolum* e *Diplodia citri,* nonchè della « Tristeza »;

c) piante, parti di piante e frutti di ogni specie di solanacee (pomodoro, melanzana, peperone, tabacco, ecc.), esclusi i tuberi di patate da tutti i Paesi esteri, in vista della *Heterodera rostochiensis,* dei coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (*E. Cucumeris, E. fuscula*) e di virosi in genere.

L'importazione e il transito dei tuberi di patate sono ammessi a condizione che la merce sia esente da terra, da « rogna nera » (*Synchitrium endobioticum*), da marciume anulare (*Corynebacterium sepedonicum*) e le singole spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario attestante l'immunità da malattie e parassiti pericolosi e diffusibili, rilasciato dal servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore;

d) culmi e pannocchie di granturco, da tutti i Paesi dell'Africa, in vista dei lepidotteri « *Busseola fusca* » ed altre specie, nonchè di virosi;

e) frutti di mandorlo con guscio da tutti i Paesi esteri, in vista della « *Eurytoma amygdali* » e della crittogama *Ascochyta chlorospora* (*Gnomonia circumscissa*);

f) piante, parti di piante e frutti di Cactacee da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo di introdurre insetti, funghi e batteri dannosi al fico d'India;

g) piante vive, parti di piante e semi dei genere « Quercus » e della specie « Castanea mollissima », nonchè del legname del genere « Quercus », in qualsiasi pezzatura e destinato a qualsiasi uso, dagli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per quelle partite di legname che siano state preventivamente sottoposte a procedimenti di impregnazione ed evaporazione, e ciò risulti da certificato rilasciato dalle competenti autorità fitopatologiche federali degli Stati Uniti medesimi (in vista della « Chalara quercina » Henry);

h) piante e parti di piante, esclusi i glomeruli, di ogni specie di barbabietole, da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo di introdurre le virosi che attaccano dette colture.

L'importazione e il transito dei glomeruli di barbabietole sono consentiti a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato di origine e fitosanitario, attestantene l'immunità da virosi e la provenienza da colture sane, praticate in zone distanti almeno un chilometro da altre in cui le virosi stesse siano presenti;

i) piante e parti di piante di conifere del genere pseudotsuga da tutti i Paesi esteri e dei generi Abies, Picea, Pinus e tsuga da tutti i Paesi Extraeuropei.

L'importazione e il transito delle piante e parti di piante di conifere — nei casi in cui sono consentiti — sono subordinati alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità fitopatologiche del Paese di origine, redatto in lingua italiana o francese, attestante che la merce è immune da malattie o parassiti dannosi e in particolare da *Rhabdocline pseudotsugae.* Il certificato stesso dovrà, inoltre, indicare l'origine della merce, il nome della specie botanica alla quale appartiene e tutti i dati necessari per la identificazione della spedizione.

L'importazione e il transito dei fagiuoli sono consentiti a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato di origine e fitosanitario — attestante l'immunità da malattie e parassiti pericolosi e diffusibili e, in particolare, dalla crittogama « *Corynebacterium flaccum faciens* » — rilasciato dal servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore.

Art. 6.

Nei riguardi della frutta fresca dell'Argentina, del Sud-Africa e del Cile, delle mandorle con guscio della Spagna e degli agrumi è stabilito quanto segue:

1. *Frutta fresca dell'Argentina.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 sono ammessi l'importazione e il transito attraverso il solo porto di Genova delle seguenti frutta fresche dell'Argentina, limitatamente al periodo di tempo a fianco di ciascuna segnato:

Pere e mele: dal 1° febbraio al 30 giugno;

Mele cotogne, pesche e prugne: dal 1° gennaio al 31 maggio;

Uva (sprovvista di tralci e foglie): dal 1° gennaio al 30 giugno.

2. *Frutta fresca del Sud-Africa e del Cile.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, è ammesso il transito, attraverso il solo porto di Genova, per tutto il periodo dell'anno, della frutta fresca del Sud-Africa e del Cile.

3. *Frutti di agrumi.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *b*) dell'art. 5, è ammesso il transito attraverso i porti di Genova, Napoli e Venezia, dei frutti di agrumi di tutti i Paesi esteri, a condizione che il transito stesso si effettui entro il periodo di tempo che va dal 1° dicembre al 31 marzo e che i singoli frutti siano accuratamente avvolti in carta e posti in cassette.

Limitatamente alle produzioni spagnola, palestinese, libanese, cipriota, egiziana e turca, l'accennato transito viene consentito durante tutto l'anno per la merce avvolta in carta e posta in cassette.

Le deroghe di cui innanzi devono intendersi concesse con la osservanza delle seguenti disposizioni di carattere generale:

a) le singole spedizioni debbono essere accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario, accertante l'immunità della merce da parassiti pericolosi e diffusibili, rilasciato dal servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore. Il certificato, sia nel caso di transito che di importazione, dovrà contenere, inoltre, tutti i dati necessari per l'esatta identificazione delle spedizioni (mittente, spedizioniere cui è appoggiata la partita, destinatario e destinazione, numero delle cassette e contenuto, marchio del produttore, piroscafo, ecc.);

b) la merce dev'essere imballata e l'imballaggio costituito da solide cassette numerate e portanti impresso o stampato il marchio del produttore;

c) nel caso di transito, la merce, una volta sbarcata a Genova, Napoli, Venezia, non deve essere assoggettata ad alcuna manipolazione ma immediatamente caricata sui vagoni ferroviari per la rispedizione all'estero, accompagnata dalla « bolla di cauzione ». Nei

casi di rispedizione per via di mare e di mancata coincidenza tra i piroscafi in arrivo e quelli in partenza per l'estero, la frutta in transito deve essere immessa nei frigoriferi situati dentro il recinto dei porti di Genova, Napoli, Venezia, dove può sostare, per il tempo necessario, sotto la sorveglianza della Guardia di finanza, in maniera che ne resti impedita qualsiasi manipolazione o sostituzione;

d) qualora la merce non si presenti nelle condizioni prescritte — anche se per causa di eventuali avarie — deve essere sottoposta, se sbarcata, a disinfezione o a distruzione.

4. *Mandorle con guscio della Spagna*. — In deroga alle disposizioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 5, sono consentiti la importazione e il transito, attraverso tutte le dogane autorizzate, delle mandorle con guscio della Spagna, a condizione che:

a) le spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario — accertante l'immunità della merce da parassiti pericolosi e diffusibili — rilasciato dal Servizio ufficiale spagnolo per la difesa delle piante. Il certificato, sia nel caso di transito che di importazione, dovrà contenere, inoltre, tutti i dati necessari per l'esatta identificazione delle spedizioni (mittente, spedizioniere cui è appoggiata la partita, destinatario e destinazione, piroscafo, ecc.);

b) nel caso di spedizione alla rinfusa, via terra (stazione ferroviaria di Ventimiglia) i carri ferroviari abbiano applicato all'apparato di chiusura i piombi impressi e numerati con la tenaglia del Servizio ufficiale fitosanitario spagnolo. Il numero dei piombi dovrà essere riprodotto sul certificato di cui alla precedente lettera *a*);

c) nel caso di spedizione per carro incompleto, così come nelle spedizioni per via di mare, i frutti di mandorlo con guscio siano contenuti in solidi imballaggi (sacchi, casse, ecc.) chiusi con il piombo del Servizio fitosanitario spagnolo e numerati e portino una etichetta sulla quale siano trascritte le indicazioni e il numero del certificato di cui sopra;

d) nel caso di transito, la merce, una volta in territorio italiano, non venga assoggettata ad alcuna manipolazione, ma immediatamente rispedita all'estero accompagnata dalla « Bolla di cauzione »;

e) qualora la merce non si presenti nelle condizioni prescritte — anche se per causa di eventuali avarie — venga sottoposta ad energica disinfezione o a distruzione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle piante, parti di piante e semi trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo (marittimo, fluviale, ferroviario, aereo, ecc.).

Art. 8.

E' vietato lo sbarco, nei « punti franchi e depositi franchi », delle piante, parti di piante e prodotti di origine vegetale di cui sono sospesi l'importazione e il transito, dai piroscafi in arrivo nei porti del territorio nazionale.

Art. 9.

Nei casi di importazioni effettuate a scopo di studio e sperimentazione e sempreché le importazioni stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si applicano le disposizioni di cui in precedenza, alle quali, peraltro, il Ministero medesimo potrà sostituire particolari istruzioni cautelative.

Art. 10.

I prodotti vegetali destinati all'alimentazione e all'industria — all'infuori di quelli indicati negli articoli 1, 4 e 5 — sono ammessi all'importazione attraverso qualunque dogana, fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 11.

Il presente decreto — che sarà registrato alla Corte dei conti — entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e da tale data cessa di aver vigore il decreto Ministeriale 24 marzo 1948.

Roma, addì 1° luglio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1954
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 194

(3892)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1954.

Abrogazione del decreto Ministeriale 31 luglio 1947, concernente norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento dei brevetti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, concernente la facoltà di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza dell'ex Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1947, concernente norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento di brevetti;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 31 luglio 1947, concernente norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento di brevetti, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: MARTINELLI

(3893)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.
Importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 139 del 26 marzo 1946, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, recante norme sulla cessione delle valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, concernente l'importazione di merci a valere sui fondi valutari 50 %, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 442, del 7 luglio 1950, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi d'importazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1952, concernente la sostituzione della Tabella « A » annessa al decreto Ministeriale 23 febbraio 1951;

Ritenuta la necessità di aggiornare alcune voci della Tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 10 maggio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

La Tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 10 maggio 1952 è sostituita dalla Tabella « A Import » annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1954

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MEDICI

TABELLA « *A Import* »

Elenco delle merci la cui importazione dai Paesi dell'Area del dollaro con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalla dogana su presentazione di denuncia-benestare con impegno di regolamento a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

Num. tariffa doganale		
35		– Setole di porco e di cinghiale, peli di tasso ed altri peli simili.
35 *bis*		– Crino e cascami di crino.
115		– Piante, parti di piante, semi e frutti, non nominati nè compresi altrove, usati in profumeria o in medicina o come insetticida.
119		– Materie prime vegetali per tinte e per concia.
120		– Resina di conifere (trementine naturali o gemme).
121		– Gomme e gommoresine, allo stato greggio, anche cernite, pulite o polverizzate.
122		– Balsami naturali (di copaive, di tolù, del Perù, del Canadà, benzoino ed altri).
123		– Ispessenti naturali non nominati nè compresi altrove.
125		– Materie vegetali, non nominate nè comprese altrove impiegate in lavori da panieraio o da stuoiaio.
126		– Materie vegetali da imbottitura (capoc, crino vegetale, crino marino e simili) anche in torciglioni:
	a)	capoc;
	c)	altre;
ex 127		– Materie vegetali non nominate nè comprese altrove, per scope e spazzole, anche in fasci o in torciglioni (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili); eccetto: saggina.
128		– Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (corozo, semi di palma dum, noci di arova e simili).
151		– Cere vegetali (cera carnauba, candelilla, curicuri, ecc.).
152		– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, non nominati nè compresi altrove (pece di stearina, pece del grasso di lana e simili).
209		– Panelli e altri residui della estrazione degli olii vegetali.
214		– Mangimi preparati per animali, non nominati nè compresi altrove.
221		– Grafite.
222		– Sabbie di ogni specie, non nominate nè comprese altrove, compresa la silice macinata.
223		– Quarzo e quarzite.
224		– Argille anche refrattarie, greggie, calcinate, lavate o macinate, non nominate nè comprese altrove:
	a)	caolino;
	b)	terre e sabbie caoliniche;
	c)	argille refrattarie e terre da grès, comprese le terre da « chamotte » e di dinas;
	e)	terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili;
	f)	altre.
228		– Carbonato di bario naturale (Whiterite) in pezzi, macinato o in polvere.
229		– Terre d'infusori, farine fossili ed altre terre silicee, greggie, frantumate o in polvere.
232		– Smeriglio.
233		– Corindone naturale.
239		– Pietre litografiche greggie, sgrossate o semplicemente segate.
242		– Magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio) impura, anche macinata, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica.
250		– Amianto (asbesto) in pezzi, in fibre o in polvere.
253		– Mica greggia.

Num. tariffa doganale

254 – Criolite naturale, anche in polvere.
256 – Minerali di boro.
257 – Cianite.
258 – Feldspato e sabbie feldspatifere, greggie, frantumate o in polvere.
259 – Pegmatite in pezzi, frantumata o in polvere.
260 – Altre materie minerali non nominate nè comprese altrove.
261 – Minerali metallici:
a) minerali di ferro, comprese le piriti di ferro;
b) ceneri di pirite;
c) minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti più del 10% di manganese;
d) minerali d'alluminio (bauxite, leucite, alluminite, ecc.);
e) minerali di rame, comprese le calcopiriti;
h) minerali di stagno, anche bismutiferi;
i) minerali di antimonio;
j) minerali di nichelio;
k) minerali di cobalto;
l) minerali di cromo;
m) minerali di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio, di zinconio e di glucinio;
n) minerali di metalli preziosi (d'oro, d'argento ad eccezione di quelli di piombo argentifero, di platino e dei metalli del gruppo del platino);
o) minerali di uranio e corpi radiattivi;
p) minerali di terre rare (monazite);
q) altri minerali metallici non nominati nè compresi altrove.
262 – Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio, escluse le scorie di defosforazione.
263 – Ceneri, scorie e residui metalliferi.
264 – Altre scorie e ceneri, non nominate nè comprese altrove.
265 – Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati (1).
267 – Catrame di carbon fossile o di altri combustibili fossili naturali.
268 – Oli e prodotti provenienti direttamente dalla distillazione del carbon fossile e dai catrami minerali non paraffinici.
269 – Pece di catrame di carbon fossile.
270 – Coke di pece di catrame di carbon fossile.
271 – Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:
a) oli greggi di petrolio, naturali:
2) destinati alla lavorazione (1).
273 – Vaselina.
274 – Paraffina solida.
275 – Coke di petrolio.
277 – Cera minerale.
278 – Asfalti e bitumi naturali.
ex 281 – Gas rari, spettralmente puri.
282 – Metalli:
c) delle terre rare (cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, illinio, itterbio, lantanio, lutezio, neodimio, olmio, praseodimio, samario, terbio, tulio), compresi l'hafnio, l'ittrio e lo scandio.
ex 321 – Idrossido di litio.
349 – Silicati:
ex *b)* solfo-silicato basico di piombo (tipo tribase, ecc.).
355 – Composti organici ed inorganici dei metalli di terre rare.
359 – Fosfuri:
c) di rame, compresi il rame e le leghe di rame contenenti più dell'8% di fosforo.
ex 361 – Idruro di boro e idruro di boro-sodio.

---

(1) Previa presentazione del buono di sdoganamento rilasciato per qualità e quantità dal Ministero dell'Industria e del Commercio.

Num. tariffa doganale

362 – Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:
a) idrocarburi:
1) aciclici saturi (metano, etano, propano, butano, pentano e isopentani, esano metilpentani, eptano, ottano e isoottani, ecc.);
4 ex *beta* dipentene;
5 *alfa* benzolo, toluolo e xilolo;
b) ex 3 ottacloro e clordano;
c) 2 ex *alfa* nitroporaffina.
368 – Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:
a) 1 ex *eta* I propionato di calcio;
c) 1 acidi naftenici.
370 Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione; ad eccezione di quelli compresi nella voce 371:
d) 1 ex *epsil.* colina deidrogencitrato;
e) sali di ammonio quaternari, loro derivati e loro sali.
371 – Altri composti a funzione azotata:
b) imidi e imine:
2 ex *alfa* ortotolilbiguanide.
372 – Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:
c) ad atomi di azoto:
ex 16 gamma picolina.
374 – Vitamine, ormoni e enzimi naturali o sintetici:
a) vitamine, loro sali e loro esteri:
1) liposolubili:
ex *delta* vitamina E o tocofezolo;
2) idrosolubili:
alfa vitamina B 1 (aneurina, tiamina) e B 2;
gamma vitamina PP (nicotinamide);
ex *teta* vitamina B 6;
ex 3 vitamina B 12;
b) ormoni, loro sali e loro esteri compresi i sostituti ottenuti per sintesi:
2) insulina.
ex 375 – Kellina.
376 – Altri composti organici non nominati nè compresi altrove:
d) antibiotici:
ex 4 bacitracina e terramicina.
377 – Prodotti chimici inorganici ed organici, comprese le sostanze coloranti, per reagentario, microscopia e ricerca scientifica in genere, in confezioni originali del peso (compreso il recipiente immediato) non superiore a 350 grammi, anche se nominati o compresi altrove, ad eccezione dello iodio e dei prodotti contenenti iodio.
382 – Essenza di trementina ed altri prodotti della distillazione delle trementine non nominati nè comprese altrove:
a) essenza di trementina;
b) colofonia;
ex *c)* pece resinosa e olio di pino.
384 – Peci vegetali di ogni specie e preparazioni simili a base di colofonia e di peci vegetali non nominate nè comprese altrove.
ex 388 *bis* – Talloil.
390 – Prodotti opoterapici non nominati nè compresi altrove:
a) ghiandole ed altri organi disseccati e in polvere.
392 – Cementi ed altri prodotti per otturazioni dentarie.
412 *a)* 1 – Nerofumo.
446 – Altre sostanze proteiche non nominate nè comprese altrove.
495 – Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche.
504 – Prodotti di condensazione e di policondensazione:
ex *e)* siliconi.
508 *c)* – Guttaperca e altre.

Num. tariffa doganale		
509		Gomma elastica sintetica; derivati chimici della gomma elastica; gomma elastica artificiale.
527		Legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove.
528		Legno squadrato con l'ascia o con l'accetta, o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla, non nominato nè compreso altrove.
529		Legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove.
568		Pasta per carta.
569		Cartaccia e rifiuti di carta e di cartone.
ex 570		Cartoni per mantici di fisarmoniche.
595		Libri stampati, anche illustrati.
596		Giornali e pubblicazioni periodiche, anche illustrati.
597		Carte geografiche, marine, celesti e lavori cartografici, anche con asticciole di legno o di metallo.
598		Musica manoscritta o stampata, anche con disegni o decorazioni.
602		Piani, progetti e disegni industriali (modelli di carta da parati, di tessuti, ecc.) ottenuti a mano o con riproduzione fotografica (fotocopie); testi manoscritti e relative riproduzioni fotografiche, non nominati nè compresi altrove.
607		Cascami di seta.
622		Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
ex 662		Cotone idrofilo in pacchi del peso fino a mezzo chilogrammo.
664		Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
686		Abaca e manilla.
757		Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi.
803		Mica.
830		Rottami, cascami e ritagli di vetro e di cristallo.
875		Ghisa allo stato greggio.
876		Ferro-leghe allo stato greggio:
	b)	ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio; ferro-silico-mangano-alluminio, contenente più del 5% di ogni singolo elemento diverso dal ferro, e non più del 90% degli elementi stessi considerati nel complesso;
	e)	ferro-cromo, contenente più del 5%, fino al 90% di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio;
	f)	ferro-titanio, contenente più del 5% fino al 90 % di titanio, comprendendo in tale limite anche la eventuale presenza di silicio;
	g)	ferro-tungsteno, contenente più del 5%, fino al 90% di tungsteno, comprendendo in tale limite anche la eventuale presenza di silicio;
	i)	ferro-vanadio, contenente più del 5% fino al 90% di vanadio;
	l)	non nominate.
877		Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa (1).
878		Graniglia di ghisa o di acciaio, anche frantumata o grigliata.
878-*bis*		Ferro in polvere.
879		Ferro e acciai in masselli, in blocchi o in lingotti.

(1) Previa presentazione del buono di sdoganamento rilasciato dal Ministero dell'industria e commercio.

Num. tariffa doganale		
926		– Rame greggio, metalline cuprifere e rottami di rame.
927		– Cupro-leghe allo stato greggio.
931		– Polvere impalpabile di rame e sue leghe.
946		– Matte, nichelio greggio e sue leghe, rottami di nichelio e sue leghe.
954		– Alluminio greggio e sue leghe, rottami di alluminio e sue leghe:
	b)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.
969		– Magnesio e sue leghe, greggio; rottami di magnesio e sue leghe:
	b)	torniture non calibrate, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.
973		– Piombo greggio e sue leghe, rottami di piombo e sue leghe:
	b)	torniture, limature ed altri avanzi di lavorazione; rottami di vecchi lavori, polvere di piombo.
981		– Zinco greggio e sue leghe, matte, rottami di zinco e sue leghe:
	c)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.
989		– Stagno greggio e sue leghe; rottami di stagno e sue leghe:
	b)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.
997		– Tungsteno (wolframio).
998		– Molibdeno.
999		– Tantalio e sue leghe.
1000		– Cadmio.
1001		– Cobalto e sue leghe.
1002		– Cromo:
	ex *a)*	cromo in rottami;
1003		– Manganese:
	ex *a)*	manganese in rottami.
1004		– Vanadio.
1005		– Bismuto e sue leghe:
	ex *a)*	bismuto e sue leghe, in rottami.
1006		– Antimonio:
	ex *a)*	antimonio in rottami.
1007		– Silicio:
	ex *a)*	silicio in rottami.
1008		– Titanio.

Per le merci suddette, per le quali è prevista o potrà venire in seguito concessa l'agevolezza della temporanea importazione, è consentita dalle Dogane anche la temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata, approvato con decreto in data 28 aprile 1942,

n. 1779, e modificato con decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1946;

Vista la deliberazione in data 12 marzo 1954 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Macerata con sede in Macerata, è modificato come segue:

Art. 21. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 1000, il massimo di L. 25.000. Per le sovvenzioni di importo superiore alle L. 12.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione scritta e motivata del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3741)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1954.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazione, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana e le seguenti condizioni di polizza presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo:

Tariffa 12 (5), 12 (10) relativa all'assicurazione quinquennale e decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee in caso di morte.

Roma, addì 27 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 247 Agricoltura, è stata determinata in lire 17.345.399 (lire diciassettemilionitrecentoquarantacinquemilatrecentonovantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 295.39.65 espropriati nei confronti della ditta GIAQUILI FERRINI Gian Lodovico e Fabio fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 250 Agricoltura, è stata determinata in lire 137.821 (lire centotrentasettemilaottocentoventuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manciano (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 2.50.66, espropriati nei confronti della ditta GIAQUILI FERRINI Gian Lodovico fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 249 Agricoltura, è stata determinata in lire 3.970.629 (lire tremilioninovecentosettantamilaseicentoventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Scansano (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 81.36.80, espropriati nei confronti della ditta GIAQUILI FERRINI Gian Lodovico fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 248 Agricoltura, è stata determinata in lire 590.599 (lire cinquecentonovantamilacinquecentonovantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sorano (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 12.59.08, espropriati nei confronti della ditta GIAQUILI FERRINI Gian Lodovico fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale

26 ottobre 1952, n. 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 246 Agricoltura, è stata determinata in lire 6.612.289,74 (lire seimilioniseicentododicimiladuecentoottantanove e centesimi 74) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Suvereto (provincia di Livorno) della superficie di ettari 53.23.45, espropriati nei confronti della ditta MORGHEN Antonio di Filippo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 251 Agricoltura, è stata determinata in lire 20.752.073,15 (lire ventimilionisettecentocinquantaduemilasettantatre e centesimi 15) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 399.52.50, espropriati nei confronti della ditta PINELLI GENTILE Agostino fu Giacomo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(3800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,74
1 dollaro canadese	»	642,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,27

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1953, n. 301, con il quale è stato bandito il concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della Valle d'Aosta;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso suindicato:

1.	Personnettaz Melania ved. Tosquin	punti	58,062	su 100
2.	Dallou Vincenzina	»	55,300	»
3.	Ferrari Rina in Caput	»	55,231	»
4.	Rolando Giorgetta in Villettaz	»	51,843	»
5.	Personnettaz Cesarina in Montrucchio	»	51,562	»
6.	Favero Giulietta	»	50,731	»
7.	Verthuy Alda	»	50,356	»
8.	Gervasone Maria in Giachino	»	47,468	»
9.	Sabolo Alma	»	47,106	»
10.	Chenuil Teresa-Angela in Ghirardo	»	43,212	»
11	Teppa Anna in Battaglino	»	42,681	»
12.	Canavesi Solea	»	40,456	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 19 luglio 1954

Il presidente: CAVERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto odierno n. 231, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso bandito il 29 ottobre 1953, per sei posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Valle d'Aosta;

Viste le domande delle concorrenti da cui risultano le sedi da ciascuna richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Personnettaz Melania ved. Tosquin: consorzio di Saint Vincent;
2) Dallou Vincenzina: consorzio di Verrès;
3) Ferrari Rina in Caput: consorzio di Villeneuve;
4) Rolando Giorgetta in Villettaz: consorzio di Nus;
5) Personnettaz Cesarina in Montrucchio: consorzio di Morgex;
6) Favero Giulietta: comune di La Thuile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 19 luglio 1954

Il presidente: CAVERI

(3768)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.